SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 aprile 1987, n. 146.

Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti indifferibili intesi a consentire, mediante una temporanea riduzione della durata dei corsi di formazione, l'immediato impiego di un considerevole contingente delle Forze di polizia;

Ricorrendo analoga necessità ed urgenza per un aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1.

Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale

1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

Art. 2.

Disposizione relativa agli agenti ausiliari

1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

Art. 3.

Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

Art. 4.

Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

b) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 5.

Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

Art. 6.

Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia

1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

Art. 7.

Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia

1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 8.

Disciplina dei cicli di formazione in corso

1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. I corsi in atto per agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Art. 9.

Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare

1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorità nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato», e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

PROVVEDIMENTI URGENTI
A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 10.

Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983.

3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'articolo 10, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 20

87G0295

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62.

Nella seduta del 14 aprile 1987 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 93 del regolamento del Senato il disegno di legge n. 2250 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1987), concernente misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie».

87A3393

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1987, n. 147.

Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali»;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1986 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986);

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi obbligatorie: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti ed al pagamento delle relative prestazioni veterinarie, gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, all'adeguamento dei prezzi di cessione dei vaccini e dei compensi, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 20 giugno 1985;

Atteso che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali costituiscono compito di istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1987 le spese per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministro della sanità e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attività prifilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1987.

Le regioni e province autonome, in conformità dell'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata, provvedono all'acquisto, distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1987, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia,

dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, e delle Venezie, con sede in Padova, sino al numero di dosi indicato a fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni a partire dalle date sottospecificate:

I.Z.S. di Brescia	6.000.000	dosi al 15 marzo 1987
I.Z.S. di Brescia	3.000.000	dosi al 15 settembre 1987
I.Z.S. di Padova	4.000.000	dosi al 15 settembre 1987
I.Z.S. di Perugia	2.000.000	dosi al 15 settembre 1987
I.Z.S. di Brescia	3.500.000	dosi al 1° febbraio 1988
Totale . . .	18.500.000	dosi

Nell'eventualità che sia necessario sottoporre a trattamento vaccinale animali della specia suina esposti a pericolo dell'infezione, l'istituto zooprofilattico di Brescia s'impegna a fornire vaccino antiaftoso monovalente per suini.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 610 a dose trivalente bovina, oltre IVA e L. 610 a dose monovalente per suini, oltre IVA.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

istituto zooprofilattico di Brescia .	6.000.000 dosi
istituto zooprofilattico di Perugia .	2.500.000 dosi
istituto zooprofilattico di Teramo.	2.500.000 dosi
Totale . . .	11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 185 a dose, oltre IVA.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

istituto zooprofilattico di Perugia . .	500.000 dosi
istituto zooprofilattico di Teramo. .	500.000 dosi
Totale . . .	1.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 350 a dose, oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli) della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, della Sardegna, con sede in Sassari e della Sicilia, con sede in Palermo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

istituto zooprofilattico di Sassari: 165.000 dosi bovine; 1.560.000 dosi ovine/caprine/equine;

istituto zooprofilattico di Portici (Napoli): 200.000 dosi bovine; 180.000 dosi ovine; 350.000 dosi caprine/equine;

istituto zooprofilattico di Foggia: 220.000 dosi bovine; 630.000 dosi ovine/caprine/equine.

Totale dosi ovine/caprine/equine: 2.720.000;

istituto zooprofilattico di Palermo (per memoria).

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 70 a dose bovina, L. 35 a dose ovina/caprina/equina, oltre IVA.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi, per quanto riguarda il vaccino antiaftoso, alle caratteristiche specificate nell'unito capitolato tecnico e per quanto riguarda il vaccino contro la peste suina classica, il vaccino contro la rabbia ed il vaccino contro il carbonchio ematico ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 10 marzo 1982 citato nelle premesse.

Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si rende necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 9.

Ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare i trattamenti immunizzanti nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione di piani di profilassi vaccinali obbligatorie o di misure di polizia veterinaria sono dovuti compensi come sotto indicati:

a) L. 610 per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;

b) L. 400 per ogni suino vaccinato;

c) L. 550 per ogni ovino e caprino vaccinato;

d) L. 1.070 per ogni cane vaccinato;

e) L. 6.800 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *a*), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;

f) L. 4.700 per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *a)*, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;

g) L. 6.000 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *b)*.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i compensi per gli accessi sopraindicati sono corrisposti nelle seguenti misure:

a) allevamenti di cui al precedente punto *e)* L. 8.300;

b) allevamenti di cui al precedente punto *f)* L. 6.800;

c) allevamenti di cui al precedente punto *g)* L. 8.000.

Art. 10.

Gli interventi immunizzanti eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti di istituto e come tali vanno retribuiti con i trattamenti economici fissati dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

Le unità sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione dei veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonché lo strumentario e quanto altro necessario per l'effettuazione delle operazioni vaccinali.

Qualora non venga fornito lo strumentario, ai veterinari dipendenti di cui al comma precedente spettano per l'accesso agli allevamenti i rimborsi forfettari sotto indicati:

1) L. 1.850 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati bovini, bufalini ed equini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.700 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;

3) L. 1.850 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati ovini, caprini o suini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso fra uno e cinquanta;

4) L. 3.700 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3): quando il numero dei capi è superiore a cinquanta;

5) L. 190 per ogni cane vaccinato fuori delle strutture e presidi pubblici.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono vaccinati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante.

Ai veterinari di cui al presente articolo compete, se dovuta, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di trasferta nonché, nel caso che le unità sanitarie locali non mettano a disposizione il mezzo di trasporto, spetta l'indennità chilometrica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano a partire dal 1° gennaio 1987.

Il decreto ministeriale 14 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1986, è abrogato.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE, CONTROLLO, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DEL VACCINO CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Capitolo I

VACCINO ANTIAFTOSO PER BOVINO

Il vaccino antiaftoso da utilizzare nelle campagne vaccinali obbligatorie deve avere le seguenti caratteristiche:

Vaccino trivalente con i sottotipi O_1 - A_5 - C_1, preparato con i ceppi distribuiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia su indicazione dell'Istituto superiore di sanità.

A) *Composizione:*

a) antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, sufficiente a garantire nella prova di efficacia una capacità protettiva sul bovino equivalente ad una potenza bovina (P.b) non inferiore a 7 D.P. 50 osservate; potenze bovine inferiori sono accettate purchè il valore garantito sia maggiore o uguale a 3;

b) idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure bentonite (idrosilicato di Al) depurata all'1,50% nelle quantità ritenute idonee dall'istituto produttore;

c) saponina nella quantità e qualità ritenute idonee dall'istituto produttore;

d) formalina (sol. acquosa di formaldeide al 40% nella quantità minima inattivata);

e) dose vaccinale: ml 5.

B) *Controlli:*

Ciascuna serie di vaccino deve essere sottoposta ai controlli di sterilità, efficacia ed innocuità, secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

In particolare: per serie di intende una miscela omogenea di più produzioni di vaccino corrispondenti ad un numero di dosi vaccinali trivalenti non superiori a 5 milioni. Qualora una serie di vaccino venga suddivisa in più lotti di confezionamento, su ciascun lotto, l'istituto produttore deve eseguire i controlli di sterilità ed indicare sulla confezione, in aggiunta al numero di serie, un numero o lettera che contraddistingua ciascun lotto;

il controllo di efficacia va effettuato su bovini di età compresa tra 18 e 22 mesi, che risultino privi di anticorpi antivirus aftosi. Per ogni prova di protezione di ciascun tipo di virus, dovranno essere impiegati 3 gruppi di almeno 5 bovini, inoculati, rispettivamente, con il vaccino in toto e diluizioni dello stesso nelle proporzioni di 1:4 e 1:16, più un gruppo di controllo di 3 unità;

la prova di protezione sul bovino di cui sopra viene effettuata presso l'Istituto superiore di sanità o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali dotati di laboratori autorizzati dal Ministero della sanità.

I controlli di cui sopra debbono essere eseguiti secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

Capitolo II

VACCINO ANTIAFTOSO PER SUINI

Il vaccino per suini deve avere le seguenti caratteristiche:

A) *Vaccino monovalente per suini adsorbito all'idrossido di alluminio o alla bentonite:*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure alla bentonite, contenente silicato di alluminio all'1,50% inattivato mediante formalina e, quindi controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;

b) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno 4 dosi vaccinali bovine (28 D.P. 50).

B) *Vaccino monovalente per suini in emulsione oleosa:*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di alluminio all'1,40% oppure alla bentonite, contenente silicato di alluminio all'1,50%, inattivato mediante formalina e quindi, controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;

b) olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcooli polivalenti;

c) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno 2 dosi vaccinali bovine (14 D.P. 50).

C) *Controlli:*

per i controlli dei vaccini indicati ai punti *A*) e *B*) valgono le stesse procedure e modalità indicate al cap. I, paragrafo *B*).

Per il controllo di efficacia si fa riferimento alla capacità protettiva dell'antigene previamente accertata su bovino.

D) *Il volume della dose vaccinale per suini* viene stabilito, di volta in volta, dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, sulla base della capacità protettiva previamente accertata su bovino, di cui al punto *C*) del presente capitolo.

Capitolo III

CONDIZIONI PARTICOLARI

a) La validità del vaccino deve essere di 12 mesi.

b) L'istituto produttore deve impegnarsi a provvedere a propria cura e spesa alla consegna del vaccino al primo destinatario.

c) L'istituto produttore deve assumere l'impegno di rispondere degli eventuali incidenti vaccinali imputabili direttamente a deficienze del vaccino nonché degli eventuali casi di morte attribuibili a shock anafilattico, dettagliatamente documentati anche dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Norme per il confezionamento e l'imballaggio del vaccino antiaftoso

a) Il vaccino deve essere contenuto in flaconi muniti di tappo perforabile inamovibile.

b) I flaconi possono avere le seguenti capacità:

250 ml pari a 50 dosi;

100 ml pari a 20 dosi;

50 ml pari a 10 dosi;

25 ml pari a 5 dosi;

c) Ciascun flacone deve essere posto in apposito astuccio di cartone.

d) La spedizione del prodotto può essere effettuata in scatole contenenti il numero dei flaconi di volta in volta richiesti.

e) Su ciascun flacone e relativo astuccio deve essere apposta una etichetta con la seguente dicitura:

Istituto zooprofilattico sperimentale ....
(Direttore: prof. ....)

VACCINO TRIVALENTE OAC

Composizione: virus aftoso dei tipi O, A, C adsorbito a ...., inattivato con ...., ed aggiunto di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva di bovini, ovini e caprini nei confronti dei tipi OAC di virus aftoso.

Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

In casi eccezionali, soggetti ipersensibili possono manifestare sintomi si shock anafilattico, per cui il veterinario deve essere pronto ad intervenire con la necessaria terapia.

Uso: Agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare esclusivamente per via sottocutanea: nei bovini al terzo inferiore della giogaia, negli ovini e caprini alla punta dello sterno.

Dosi - Bovini ml 5; ovini e caprini ml 2
Serie n. ....
Lotto n. ....
Data di preparazione ....
Data di scadenza ....
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente .... *per suini adsorbito a* ....

Composizione: Virus aftoso tipo .... adsorbito a .... inattivato con ...., ed aggiunto di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del virus aftoso indicato.

Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

Uso: Agitare accuratamente prima dell'uso.

Inoculare preferibilmente per via sottocutanea.

Dosi: suini ml
Serie n. ....
Lotto n. ....
Data di preparazione ....
Data di scadenza ....
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente .... *per suini in emulsione oleosa.*

Composizione: Virus aftoso tipo .... inattivato con ...., ed emulsionato con olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcooli polivalenti.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del tipo di virus aftoso indicato. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

Uso: Agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare per via sottocutanea. L'inoculazione per via intramuscolare può procurare alterazioni dei tessuti sede di inoculo.

Dosi: suini ml
Serie n. ....
Lotto n. ....
Data di preparazione ....
Data di scadenza ....
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

87G0300

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 aprile 1987.

Contingenti di importazione per la merce di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987, ed in taluni casi per i periodi 1° ottobre 1986-31 ottobre 1987 e 1° ottobre 1986-30 novembre 1987, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987 i contingenti d'importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori di cui all'allegato *A* al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

I contingenti relativi ai motocicli ed alle autovetture fuoristrada sono aperti, rispettivamente, dal 1° ottobre 1986 al 31 ottobre 1987 e dal 1° ottobre 1986 al 30 novembre 1987, ed i relativi quantitativi si riferiscono quindi, rispettivamente, a periodi di tredici e quattordici mesi.

Art. 2.

Per i prodotti indicati, nell'allegato *A*, la ripartizione dei contingenti verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) possono partecipare alla ripartizione le imprese commerciali e industriali operanti nello specifico settore merceologico, e le società di trading internazionale;

b) il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

il 90% del contingente sarà ripartito come segue:

10% in parti uguali fra tutti i richiedenti;

30% in relazione all'ammontare IVA, così ripartito:

50% fra le ditte con imponibile IVA superiore a Lit. 500.000.000;

30% fra le ditte con imponibile IVA da Lit. 150.000.001 a Lit. 500.000.000;

20% fra le ditte con imponibile IVA fino a Lit. 150.000.000;

30% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti nel triennio 1983-1985;

20% in relazione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1983-1985.

Il 10% del contingente sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del 90% secondo i parametri sopra indicati.

Art. 3.

Le domande di partecipazione a ripartizione, redatte su carta legale, dovranno contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema allegato (allegato *C*) e dovranno essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. Le domande potranno essere presentate. o inviate per posta, direttamente al Ministero del commercio con l'estero, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *D*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni della data di pubblicazione del presente decreto. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero o all'ufficio regionale ICE. Non saranno considerate ricevibili le domande pervenute dopo del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

Non saranno prese in considerazione:

domande incomplete e che facciano riferimento a documenti già depositati;

documentazioni o elementi integrativi pervenuti separatamente dalle domande;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni.

Art. 4.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione in originale rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni da quello della domanda, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività commerciale o industriale, del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda ovvero l'attività di commercio internazionale svolta dal richiedente;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1985, debitamente autenticata da competente ufficio IVA o recante la firma del legale

rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti nei punti *a)* e *b)* comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati, in precedenza, presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

Ai fini della partecipazione alla quota operatività alla importazione, le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *E*), delle bolle doganali relative alle importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1983-1985. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto a prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Ai fini della partecipazione alla quota operatività alla esportazione, le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *F*), delle bolle doganali relative alle esportazioni in definitiva effettuate dall'azienda verso qualsiasi destinazione durante il triennio 1983-1985. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, la destinazione, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Ai fini della partecipazione al riparto della quota riservata alle ditte ubicate in regioni del Mezzogiorno, le ditte ubicate nei comuni compresi nell'ex-circondario di Cittaducale, nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, o nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dovranno allegare una dichiarazione della prefettura, rispettivamente, di Rieti, di Ascoli Piceno o di Roma, attestante l'appartenenza del comune alla zona indicata.

Art. 6.

Qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione di un contingente, nella relativa procedura di ripartizione non potrà, in una prima fase, essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente richiesto; l'assegnazione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base degli stessi criteri di cui agli articoli precedenti; la somma delle due predette assegnazioni darà luogo alla ripartizione definitiva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 7.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, per i contingenti numeri 34, 35 e 39 (autovetture e motocicli) la ripartizione sarà effettuata con i seguenti criteri:

il 90% del contingente sarà ripartito come segue:

a) quota IVA 30% in relazione all'ammontare dell'IVA relativo alle operazioni imponibili, dichiarate per l'anno 1985, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta; a tal fine le ditte saranno classificate nelle tre seguenti categorie:

C1 - oltre i 2.000.000.000 quota IVA spettante 50%;

C2 - da 1.000.000.000 a 2.000.000.000 quota IVA spettante 30%;

C3 - fino a 1.000.000.000 quota IVA spettante 20%.

Per il contingente motocicli saranno tuttavia applicate le categorie IVA di cui al precedente art. 2;

b) quota operatività 30% in relazione al volume delle importazioni.

L'operatività presentata dalle ditte partecipanti ai suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone effettuate nel triennio 1983-1985, considerate, ai fini della ripartizione, con il seguente criterio:

100% per i prodotti di origine e provenienza giapponesi;

30% per i prodotti di origine Giappone e provenienza altri Paesi;

c) 20% in parti uguali alle società importatrici che dimostrino di avere un contratto di esclusiva con le case costruttrici giapponesi.

d) 10% in relazione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio precedente.

Il 10% del contingente sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del 90% secondo i parametri sopra indicati.

In seguito al riparto dei contingenti motocicli ed autovetture le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente per merce di origine e provenienza giapponese.

Art. 8.

Per quanto attiene al contingente di motori fuoribordo, le ditte che hanno partecipato alla ripartizione dei corrispondenti contingenti nel triennio 1° ottobre 1983-30 settembre 1985, debbono dimostrare un utilizzo superiore al 50% delle autorizzazioni ottenute; le ditte che non avranno dimostrato il predetto utilizzo potranno partecipare solo alla ripartizione della quota base.

Art. 9.

Tutte le domande presentate ai sensi del presente decreto dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 10.

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *G*).

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Ministro del commercio con l'estero
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

ALLEGATO *A*

N. Ord.	Voce doganale	Codice statistica	DESCRIZIONE	Ammontare valore migliaia US $
	ex 16.04		Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D 710	sardine	255
2		E 750	tonni	640
3	37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	220
4	37.02	A ex 310, ex 350, ex 720	Pellicole di tipo «Single 8»	180
5	ex 40.11		Gomme piene e semipiene:	
		B 210/570 631/639	camere d'aria protettori (flaps) tubolari coperture nuove	405
6	50.02	000	Seta greggia (non torta)	115
	50.04	A, 100 B 900	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
7			in temporanea importazione	400
8			in definitiva	115
9	50.09	ex A 010	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione	990
10	ex 62.02	A 010 ex 090 B 150 ex 190 610 ex 650 750 ex 770 870 ex 890	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.: in seta, in canapa, in lino	135
11	69.07 69.08		Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	300
12	69.11 69.12		Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	1.500
13	73.15		Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse	600
14	82.09	A 110, 190	Coltelli a lama fissa	150

N. Ord.	Voce doganale	Codice statistica	DESCRIZIONE	Ammontare valore migliaia US $
15	82.14	A 100, B 910, 990	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	150 unità
	ex 84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
16		ex B 100, ex 120	propulsori speciali del tipo «fuoribordo» di potenza uguale o inferiore a 20 HP	1.815 unità
17		ex C 270/375	per autovetture	165
18		ex C 160/199 ex 321, 325	per motocicli e biciclette	450
19		ex C 240/375, 630	Motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 16, 17, 18	150
20		ex D 980/990	Parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 16, 17, 18, 19	730
21	ex 84.41	A 141, 145, 151, 155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	150
22	ex 85.01	ex A 010/470, 540, 570 ex B 610/750 ex C ex 900 ex 930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati	360
23	ex 85.01	ex 490, 520	Motori elettrici a corrente continua per registratori e giranastri	825
24	85.03	110/300	Pile elettriche	90
25	ex 85.15	A III 150, 190	Autoradio	45
26		A III 140 310 aaa, 440	Sintonizzatori HI-FI (tuners ed altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione)	75
27		A III 200/350	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: portatili combinati con giranastri e/o giradischi	120
28	ex 85.15	ex A 040, 090, 120, 130 A III 450/510 A IV 610, 620 ex C 750/800 C II 820/990	Altri apparecchi Apparecchi riceventi per la televisione Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione Parti e pezzi staccati Antenne, filtri e separatori di antenne	705
29	ex 85.21	ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18"	1.125
30		ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori da 20" a 22"	375
31	ex 85.21	A I - A II - A IIIb A IV - A V	Altri tubi, lampade e valvole	180
		C 450 D I 470 DII a 511/600 DII b 610/810 E 910, 990	Cristalli piezoelettrici montati Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette Diodi, transistors e simili Microstrutture elettroniche Parti e pezzi staccati	180
32	85.23	A 010 B 050/990	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali) Nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente, muniti o non di pezzi di congiunzione)	205
33	85.24	ex C II 930	Elettrodi per forno di grafite artificiale	2.550
34	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone ecc. - non fuoristrada	2.550 unità
35	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone ecc. - fuoristrada	875 unità
36	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02	675
37	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci doganali 87.01 e 87.03	175
38	ex 87.09	A 100	Velocipedi con motore ausiliario	105
39	ex 87.09	A 510/594	Motocicli di cilindrada inferiore o uguale a 380 cc.	1.950 unità
40	ex 87.12	A, B 110/990	Parti e pezzi staccati ed accessori di motocicli, motorette (scooters) e motocarrozzette	450
41	97.03		Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento	3.990

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
INDICATE ALL'ART. 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218

— Abruzzo.
— Molise.
— Campania.
Puglia.
— Basilicata.
— Calabria.
— Sicilia.
— Sardegna.
— Province di Latina e Frosinone.
— Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale.
— Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
— Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.
— Isola d'Elba.
— Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via/piazza .... iscritta alla camera di commercio .... con numero........ partita IVA e codice fiscale .... con riferimento al decreto ministeriale .... concernente i contingenti dal Giappone per il periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987 chiede di partecipare alla ripartizione del contingente n. .... da.............., per il seguente quantitativo:

voce doganale .... statistica .... dogana ....

quantità ....

valore unitario della merce..

valore totale richiesto..

origine .... provenienza..

Si allega all'uopo: certificato camerale; dichiarazione IVA autenticata; (eventualmente) distinte di importazioni effettuate nel triennio 1983-1985; distinte di esportazioni effettuate nel triennio 1983-1985; dichiarazione della prefettura compentente in merito alla ubicazione del comune.

Firma e qualifica

ALLEGATO *D*

UFFICI REGIONALI ICE IN ITALIA

Abruzzo: Pescara, piazza della Rinascita, 51, casella postale 167, 65100 Pescara, telef. (085) 26673-36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

Calabria: Reggio Calabria, via S. Furnari, 9, casella postale 153, 89100 Reggio Calabria, telef. (0965) 21800-26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

Campania: Napoli, corso Meridionale, 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184, 80143 Napoli, telef. (081) 283411-283374-338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

Emilia-Romagna: Bologna, via Milazzo, 17, 40121 Bologna, telef. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, via Milano, 17, 34132 Trieste, telef. (040) 60861-62790-631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

Liguria: Genova, via Ravasco, 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri, 16128 Genova, telef. (010) 543112-566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

Lombardia: Milano, corso Magenta, 59, 30123 Milano, telef. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, temefax 02/432523, sede regionale.

Marche: Ancona, lungomare Vanvitelli, 6, 60121 Ancona, telef. (071) 203413-28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

Molise: Competente l'ufficio di Napoli.

Piemonte: Torino, piazza Castello, 113, 10123 Torino, telef. (011) 538636-569713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

Puglia: Bari, piazza Massari, 6, pal. Diana, casella postale 386, 70122 Bari, telef. (080) 213374-214136-255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

Sardegna: Cagliari, via Cavalcanti, 8, 09128 Cagliari, telef. (070) 494111-400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

Sicilia: Palermo, via Roma, 457, casella postale, 108, 90139 Palermo, telef. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

Toscana: Firenze, via dei Tornabuoni, 3, 50123 Firenze, telef. (055) 263421-282004-298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

Trentino-Alto Adige:

Bolzano, piazza Walter, 22, casella postale 298, 39100 Bolzano, telef. (0471) 970097-976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale.

Trento: piazza Leonardo da Vinci, 2, casella postale 354, 38100 Trento, telef. (0461) 980187-980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

Umbria: Perugia, via Ruggero D'Andreotto, 57, 06100 Perugia, telef. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

Veneto: Venezia, Accademia, 1056, palazzo Gambara, 30123 Venezia, telef. (041) 710439-710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *E*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla N.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine	Provenienze	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *F*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI

Bolla N.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Destinazione	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *G*

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. **1923.** — *Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.*

(Omissis).

CAPO II

Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

87A3178

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 gennaio 1987.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 17 luglio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: L. 123.240 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è fissata in L. 19.985 per ogni ora o frazione di ora;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 7.100, spesa chilometrica L. 261;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 5.500, spesa chilometrica L. 232;

veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 9.900, spesa chilometrica L. 244;

veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 16.000, spesa chilometrica L. 297;

veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 33.400; spesa chilometrica L. 443;

veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 57.300, spesa chilometrica L. 636;

telebus: spesa fissa giornaliera L. 114.900, spesa chilometrica L. 636 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore).

La quota per l'uso dell'automezzo non comprende la quota di surrogazione per l'autista;

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 17 luglio 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 16 gennaio 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1987
Registro n. 14 Poste, foglio n. 362

87A3176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista Ristorcoop S.r.l., in Milano, in liquidazione, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa mista Ristorcoop S.r.l., in liquidazione, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa mista Ristorcoop S.r.l., in liquidazione, con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani in data 3 agosto 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Pomes rag. Beniamino, residente a Milano in via Mazzucco Telli n. 28;

Baccani dott. Marco, residente in via Bigli n. 2;

Baiocchini Roberto, residente a Roma in via Sannio n. 79,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A3177

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 1987.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1986 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-1976 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento, il quale, nel prorogare al 31 dicembre 1988 il sistema esattoriale, ha disposto il correlativo adeguamento al nuovo riferimento temporale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, ed ha quindi stabilito che:

per l'anno 1986 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

per l'anno 1987 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale sarà determinata con nuovo decreto ministeriale sulla base dei dati dell'anno medesimo;

per l'anno 1988 detta percentuale sarà pari a quella che verrà determinata per l'anno 1987;

per l'anno 1987 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1986;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1986, n. 14/2222, con il quale, in attuazione della normativa allora vigente, è stato stabilito che la percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1986 è quella determinata per l'anno 1985;

Considerato che per effetto dell'adeguamento temporale previsto dal già citato art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, la percentuale di incremento stabilita nel citato decreto ministeriale n. 14/2222 del 14 aprile 1986 non è più applicabile all'anno 1986 poiché la stessa va determinata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Considerato che, ferma restando per l'anno 1986 la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/2222 del 14 aprile 1986, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1987;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-1976 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1986 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1986 a L. 1.181.684.108.396;

Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1986 si è verificato un aumento di L. 919.165.876.803 rispetto alla entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-1976 ed un aumento di L. 673.366.480.630 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1986 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-1976 è pari al 350,134.

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1986 rispetto al 1978 è pari al 132,46 e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1987, come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a lire 116.230.000;
l'importo di lire 100 milioni a lire 232.460.000;
l'importo di lire 150 milioni a lire 348.690.000;
l'importo di lire 200 milioni a lire 464.920.000;
l'importo di lire 250 milioni a lire 581.150.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A3355

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 28 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Lucera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Lucera;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Lucera contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Lucera (Foggia), piazza Duomo:

34-45. Dodici benefici canonicali del capitolo cattedrale.

46-51. Sei benefici mansionariali del capitolo cattedrale.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3268

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 7 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Gorizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Gorizia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Gorizia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

PROVINCIA DI GORIZIA

117. Gorizia, beneficio Beata Vergine Vergoglia (noto anche quale beneficio cappellano Beata Vergine; beneficio del cappellano pro-tempore della chiesa della Beata Vergine in Vercoglia), con sede in 34170 Gorizia, via Arcivescovado n. 4.

118. Gorizia, beneficio dei vicari corali del capitolo metropolitano di Gorizia (noto anche quale ente ecclesiastico dei vicari corali del capitolo cattedrale di Gorizia), con sede in 34170 Gorizia, Corte S. Ilario n. 7.

119. Mariano del Friuli, beneficio romano cattolico della seconda cappella Cecotti (noto anche quale cappella Cecotti II.da), con sede in 34070 Mariano del Friuli, via Roma, 2.

120. Mariano del Friuli, beneficio cappella Cecotti (noto anche quale cappella Cecotti in Mariano), con sede in 34070 Mariano del Friuli, via Roma, 2.

121. Mariano del Friuli, beneficio cappella Cecotti prima (noto anche quale cappella Cecotti prima), con sede in 34070 Mariano del Friuli, via Roma, 2.

122. Mariano del Friuli, beneficio cappella Falzari (nota anche quale cappella Falzari, cappella Falzari R.C. di Mariano), con sede in 34070 Mariano del Friuli, via Roma, 2.

123. Sagrado, beneficio curato Vittori (noto anche quale benefizio Vittori), con sede in 34078 Sagrado, via Vittori, 12.

PROVINCIA DI UDINE

124. Aquileia, beneficio cappella Puppi (noto anche quale beneficio Puppi, cappella Puppi), con sede in 33051 Aquileia, piazza Capitolo, 15.

125. Aquileia, beneficio cappella Rizzi (noto anche quale cappella Rizzi), con sede in 33051 Aquileia, piazza Capitolo, 15.

126. Cervignano del Friuli, beneficio cappella Villari (noto anche quale cappella Villari, cappellania Villari annessa alla chiesa di S. Michele Arcangelo), con sede in 33052 Cervignano del Friuli, via G. Verdi, 2.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3265

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 1° ottobre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Gubbio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Gubbio;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Gubbio contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Gubbio (Perugia):

115-126. Dodici benefici canonicali nel capitolo della cattedrale, con sede in via Ducale.

127-132. Sei mansionerie nella cattedrale, con sede in via Ducale.

133. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista nel capitolo della cattedrale, con sede in piazza S. Giovanni.

134. Beneficio parrocchiale di S. Maria in Ghigiano di Gubbio, con sede in frazione Ghigiano.

135. Beneficio parrocchiale Santi Mariano e Giacomo nella cattedrale, con sede in via Ducale.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3266

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 18 giugno 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Gallipoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Gallipoli;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Gallipoli contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

Comune di Gallipoli (Lecce), via Duomo:

22. Beneficio capitolare di arciprete, prima dignità capitolo cattedrale.

23. Beneficio capitolare di arcidiacono, seconda dignità capitolo cattedrale.

24. Beneficio capitolare di canonico cantore, ufficio del capitolo cattedrale.

25. Beneficio capitolare di canonico teologo, ufficio del capitolo cattedrale.

26. Beneficio capitolare di penitenziere, ufficio del capitolo cattedrale.

27-33. Sette benefici capitolari - canonicati semplici del capitolo cattedrale.

34-39. Sei benefici capitolari - mansionariati del capitolo cattedrale.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3264

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1987.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che per l'anno 1987 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1986;

Vista la «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 276/01 del giorno 1° novembre 1986 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 31 ottobre 1986 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della CEE;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1986 e fino al 30 dicembre 1987 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.444,35.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3394

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 in favore dei lavoratori icenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende ndustriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:
periodo: dal 20 gennaio 1985 al 20 aprile 1985;
delibera CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di A tessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:
periodo: dal 21 aprile 1985 al 19 luglio 1985;
delibera CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:
periodo: dal 20 luglio 1985 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

4) *Soc. Decor vetrerie*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 16 luglio 1985:
periodo: dal 15 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
delibera CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 luglio 1984:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986.

5) *S.p.a. Toscocedil Ceramiche edili toscane*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni (Siena), a decorrere dal 24 maggio 1985:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 27 febbraio 1986;
delibera CIPI 30 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

6) *S.p.a. Toscocedil Ceramiche edili toscane*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni (Siena), a decorrere dal 24 maggio 1985:
periodo: dal 28 febbraio 1986 al 26 agosto 1986;
delibera CIPI 30 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

7) *S.p.a. Berrettificio Montecatini*, con sede in Montecatini (Pistoia) e stabilimento di Montecatini (Pistoia), a decorrere dal 6 novembre 1985:
periodo: dal 12 novembre 1986 al 10 febbraio 1987;
delibera CIPI 9 febbraio 1984: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

8) *S.r.l. Stil 2000*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 5 novembre 1984 al 3 febbraio 1985;
delibera CIPI 28 ottobre 1982: dal 6 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

9) *S.r.l. Stil 2000*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 maggio 1985;
delibera CIPI 28 ottobre 1982: dal 6 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

10) *S.p.a. S.L.M. - Siderurgica Latina Martin*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 novembre 1985:
periodo: dal 6 giugno 1986 al 4 settembre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

11) *S.p.a. S.L.M. - Siderurgica Latina Martin*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 novembre 1985:
periodo: dal 5 settembre 1986 al 3 dicembre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

12) *S.r.l. General tecnica*, con sede in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), a decorrere dal 4 novembre 1985:
periodo: dal 5 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 dal 31 ottobre 1983; ottobre
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

13) *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:
periodo: dal 9 maggio 1986 al 6 agosto 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

14) *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:
periodo: dal 7 agosto 1986 al 4 novembre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

15) *S.p.a. Tintoria e stameria Pessina*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 10 gennaio 1986:
periodo: dal 12 luglio 1986 al 9 ottobre 1986;
delibera CIPI 20 dicembre 1984: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

16) *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina) e stabilimento di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 19 giugno 1986;
delibera CIPI 16 novembre 1978: dal 10 luglio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 maggio 1982.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Isernia, a decorrere dal 25 ottobre 1982:
periodo: dal 25 aprile 1983 al 30 luglio 1983;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 luglio 1984.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Isernia, a decorrere dal 25 ottobre 1982:
periodo: dal 31 luglio 1983 al 28 ottobre 1983;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 luglio 1985.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Isernia,a decorrere dal 25 ottobre 1982:
periodo: dal 29 ottobre 1983 al 26 gennaio 1984;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1986.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Isernia,a decorrere dal 25 ottobre 1982:

periodo: dal 27 gennaio 1984 al 26 aprile 1984;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 luglio 1986.

21) *S.p.a. Saila*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 4 dicembre 1981:

periodo: dal 20 maggio 1986 al 18 agosto 1986;
delibera CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

22) *S.p.a. Saila*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 4 dicembre 1981:

periodo: dal 19 agosto 1986 al 14 febbraio 1987;
delibera CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1984.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbligliamento operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983:

periodo: dal 15 giugno 1985 all'11 dicembre 1985;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbligliamento operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983:

periodo: dal 12 dicembre 1985 al 9 giugno 1986;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

25) *S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda cotoni*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
delibera CIPI 9 luglio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavorazioni materie plastiche operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 febbraio 1983:

periodo: dal 4 dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
delibera CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 20 giugno 1984.

27) *S.p.a. G. De Micheli*, con sede in Firenze e stabilimenti di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, a decorrere dal 27 ottobre 1983:

periodo: dal 20 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
delibera CIPI 27 febbraio 1981: dal 3 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 giugno 1984.

28) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria operanti in comune di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1983:

periodo: dal 31 gennaio 1987 al 29 luglio 1987;
delibera CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 30 maggio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

29) *S.p.a. Salumificio F.lli Doretti*, con sede in Massa e Cozzile (Pistoia) e stabilimento di Massa e Cozzile (Pistoia), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 24 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
delibera CIPI 29 luglio 1982: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

30) *S.p.a. Valtex*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Terranova Bracciolini (Firenze), a decorrere dal 28 dicembre 1983:

periodo: dal 23 settembre 1986 al 21 marzo 1987;
delibera CIPI 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

31) *Soc. Sil-Pa*, con sede in Castellalto (Teramo) e stabilimento di Castellalto (Teramo), a decorrere dal 17 maggio 1985:

periodo: dal 23 maggio 1986 al 18 novembre 1986;
delibera CIPI 27 maggio 1982: dal 1° febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 settembre 1986.

32) *S.p.a. M.A.S.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Pontassieve (Firenze), a decorrere dal 4 giugno 1984:

periodo: dall'8 settembre 1985 al 6 marzo 1986;
delibera CIPI 27 aprile 1984: dal 6 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

33) *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio in Montalbino (Salerno), a decorrere dal 26 febbraio 1984:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 20 novembre 1986;
delibera CIPI 25 dicembre 1981: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 gennaio 1985.

34) *S.r.l. Artigianato del Sud*, con sede in Capurso (Bari) e stabilimento di Capurso (Bari), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 21 maggio 1987;
delibera CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

35) *Soc. Cialini Anna Maria*, con sede in S. Nicolò a Tordino (Teramo) e stabilimento di S. Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 30 giugno 1984:

periodo: dal 28 marzo 1986 al 23 settembre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 giugno 1985.

36) *S.p.a. Lupi*, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) e stabilimento di Cerreto Guidi (Firenze), a decorrere dal 12 febbraio 1985:

periodo: dall'11 agosto 1986 al 6 febbraio 1987;
delibera CIPI 29 luglio 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

37) *S.p.a. Flexbed*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 31 gennaio 1985:

periodo: dal 27 gennaio 1987 al 25 luglio 1987;
delibera CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

38) *S.r.l. Nuova cartografica Emmegi*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 ottobre 1984:

periodo: dal 27 aprile 1986 al 23 ottobre 1986;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1980.

87A3023

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino n. 2160/S.1B del 1° aprile 1986, il liceo ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 3.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intestato al nome della prof.ssa Flora Petrillo. La somma è offerta dalla sig.ra Maria Olga Petrillo.

87A2836

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 6590 del 19 febbraio 1987, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'archivio composto da carteggi, documenti ed opuscoli del fu Mario Fubini, del valore di L. 2.500.000, offerto dal dottor Riccardo Fubini.

87A3027

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 11208 del 24 gennaio 1987, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 che sarà utilizzata dall'istituto di psicologia per favorire gli studi e le ricerche circa i problemi psicologici dei bambini affetti da malattia neoplastica.

87A3028

Autorizzazione al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 912 del 13 febbraio 1987 il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano è autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Gabriella Gentili Verona.

87A3029

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Provincia di Arezzo:

50-AN: Balzani Renato, in Falconara.

Provincia di Arezzo:

30-AR: L.A.O. di Turchetti Pasquale, in Arezzo;
72-AR: F.lli Amerighi S.n.c., in Foiano;
147-AR: «F.B.A.» & C. di Nofri Franco, in Arezzo;
164-AR: Orafa Bijou di Meli Pierangelo, in Arezzo;
367-AR: Gori & Zucchi Gioielli, in Arezzo;
582-AR: Fragalà Luciano & C. S.n.c., in Arezzo.

Provincia di Bologna:

187-BO: Ortelli Claudio, in Monte San Pietro.

Provincia di Cagliari:

12-CA: Piredda Giovanni, in Cagliari;
51-CA: Mauri Rosa Anna, in Cagliari.

Provincia di Como:

69-CO: Gatti Sergio, in Tavernerio.

Provincia di Cuneo:

9-CN: Costamagna Pietro, in Alba.

Provincia di Forlì:

88-FO: Gazzoni Alessandra, in Cesena.

Provincia di Genova:

199-GE: Sacchi Pietro, in Genova;
226-GE: Becattini Luigi, in Genova.

Provincia di Macerata:

61-MC: Carducci Sandro, in Colmurano.

Provincia di Messina:

16-ME: Isgrò Giuseppe, in Merì.

Provincia di Milano:

160-MI: De Ponti M. & C. di Rovida e G.Re, in Milano;
186-MI: Verpelli Rosa, in Milano;
1079-MI: O.D.I.S. Distributors S.r.l., in Milano;
1107-MI: F.lli Ghirardelli S.n.c., in Milano.

Provincia di Napoli:

226-NA: Romanellli Antonio, in Napoli;
338-NA: Coral Orafa S.d.s., in Torre del Greco;
405-NA: Tavazzo Enrico, in Torre del Greco;
417-NA: Russo Francesco Saverio, in Torre del Greco;
425-NA: Perez Fulvio & C., in Napoli;
432-NA: Pernice Carlo, in Torre del Greco;
464-NA: De Stasi Mattia, in Torre del Greco.
490-NA: D'Arco Vittorio, in Napoli;
494-NA: Falanga Gaetano, in Torre del Greco;
516-NA: Carlo Carità S.r.l., in Napoli;
553-NA: Pane Mattia, in Torre del Greco.

Provincia di Pavia:

99-PV: Pavanati Giuseppe, in Mede;
109-PV: Filiberti Giancarlo, in Ferrera Erbognone.

Provincia di Ravenna:

20-RA: Tellarini Nereo, in Massa Lombarda.

Provincia di Sassari:

31-SS: Graziadelli Gianni, in Porto Torres.

Provincia di Savona:

23-SV: God Fashion di Busacchi Mauro, in Savona.

Provincia di Torino:

255-TO: Accossato & Castagnelli S.d.f., in Torino.

Provincia di Trieste:

54-TS: Bellofatto S.p.a., in Trieste.

Provincia di Udine:

53-UD: Feruglio Stefano, in Udine.

Provincia di Verona:

47-VR: Gabaldo Vittorio, in Verona;
162-VR: Emphasis di Poli Gregorio, in Verona.

Provincia di Vicenza:

733-VI: R.B.C. di Bassan & Campora, in Vicenza;
928-VI: Prosenik Sonia, in Vicenza;
973-VI: Gold Shop S.d.f. di Fonelli Roberto, in Creazzo;
1097-VI: La Scintilla di Vedovato & C. S.n.c., in Vicenza;
1128-VI: R.M.G. di Biasi-Tovo & C., in Dueville;
1155-VI: Vaccari Alessandro, in Schio;
1142-VI: L'Airone di Salmistrato Mauro, in Vicenza;
1171-VI: F.M.Z. Italian Chain S.r.l., in Cassola;
1180-VI: Capitanio Floriano, in Vicenza;
1374-VI: Avangold di Giorgio Leoni, in Valstagna.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Provincia di Vicenza:

799-VI: Fabbrica Oreficeria Diemmevi S.r.l., in Vicenza (cinque punzoni);
967-VI: La Rotonda di Chiumento Onorio, in Costabissara (un punzone).

87A3312

Modificazione al decreto ministeriale 28 aprile 1964 recante autorizzazione alla società «Italtrust S.p.a.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1987, il decreto ministeriale 28 aprile 1964, con il quale la società «Italtrust S.p.a.» con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Ambrofid - Gestioni fiduciarie S.p.a.».

87A3182

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria

Con decreto ministeriale n. 685 del 14 aprile 1987 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Catanzaro:

gelate del periodo 1-13 marzo 1987 nel territorio dei comuni di Andali, Roccabernarda, Mesoraca, Marcedusa, Cerva, Petilia Policastro, Belcastro, Borgia, Caraffa di Catanzaro, San Floro, Squillace, Staletti, Cutro, Pizzo, Maierato, Francavilla Angitola, Gizzeria, Falerna, Lamezia Terme, Feroleto Antico, Pianopoli, Maida, San Pietro A Maida, Curinga, Girifalco, Filadelfia, Catanzaro, Settingiano, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Cropani, Zagarise, Sersale, Martirano Lombardo, Soriano Calabro, Gerocarne, Vibo Valentia, Dasà, Acquaro, Dinami, Amaroni, Vallefiorita e Mileto.

Cosenza:

gelate del periodo 1-13 marzo 1987 nel territorio dei comuni di Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, Castrovillari, Saracena, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Cassano Allo Ionio, Terranova Da Sibari, San Demetrio Corone, Rossano, San Marco Argentano, Altomonte, Tarsia, Scalea, S. Domenica Talao, Orsomarso, S. Maria Del Cedro, Bonifati, Sangineto, Belvedere, Buonvicino, Diamante, Majerà e Grisolia.

Reggio Calabria:

gelate del periodo 1-13 marzo 1987 nel territorio dei comuni di Anoia, Ardore, Benestare, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Feroleto Della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana Di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Melito Porto Salvo, Monasterace, Oppido Mamertina, Palmi, Palizzi, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, Rosarno, S. Eufemia D'Aspromonte, S. Ferdinando, S. Giorgio Morgeto, S. Pietro di Caridà, S. Lorenzo, S. Procopio, Seminara, Serrata, Siderno, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio.

La regione Calabria, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

87A3361

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1987, registro n. 4 Difesa, foglio n. 104, è sanzionata la Croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

Occa Gaetano, nato a Ceriano Laghetto (Milano) il 4 aprile 1920, caporale del 281° battaglione mitraglieri, con la seguente motivazione: «Addetto ai lavori del fosso anticarro, in zona intensamente battuta dall'artiglieria nemica, continuava nel lavoro, dando esempio di alto senso del dovere, di serenità e di sprezzo del pericolo». — Z.O., 26 aprile 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 299, è sanzionata la Croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

Rossato Remo, nato a Nervesa della Battaglia (Treviso) il 7 giugno 1913, sergente del XV battaglione artieri, 1ª compagnia, con la seguente motivazione: «Sprezzante del pericolo, ligio al proprio dovere, incurante di fatiche e privazioni dava durante trentasei giorni di servizio di prima linea, quale comandante di squadra mitraglieri, bell'esempio ai dipendenti delle sue virtù militari. In azioni di guerra stroncava col pronto intervento della sua arma, tentativi nemici di infiltrazione nelle nostre linee».— Omo Bottego, 15 aprile 1941 - 22 maggio 1941.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 297, è sanzionata la Croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

Carputi Mario, nato a Napoli il 6 giugno 1916, sottotenente di artiglieria della 44ª batteria someggiata coloniale, con la seguente motivazione: «Comandante di sezione someggiata coloniale, in vari combattimenti dimostrava sprezzo del pericolo, serenità ed ardimento. Il giorno 8 febbraio, in uno scontro con rilevanti forze ribelli, effettuava numerose prese di posizione allo scoperto, incurante dell'intenso fuoco avversario. Col fuoco aggiustato dei pezzi infliggeva rilevanti perdite al nemico portando così valido contributo alla riuscita dell'azione». — Acefer, 8 febbraio 1941.

87A3309

Rettifica a decreti del Presidente della Repubblica concernenti il conferimento di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 298, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

decreto 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5, foglio n. 246, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1946, disp. 15, pag. 1870: Montaldo Francesco di Antonio e di Bonorina Rosa, da Bisignano (Cosenza), caporale 76ª compagnia artieri 2° battaglione genio: il cognome è Montalto;

decreto presidenziale 10 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1973, registro n. 25, foglio n. 346, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1973, disp. 47ª, pag. 4049: Vita Dino, nato il 27 maggio 1920 a Massa, frazione Caglieglia, caporale maggiore del 31° battaglione guastatori genio: la data di nascita è 22 maggio 1920.

87A3308

MINISTERO DEL TESORO

N. 72

Corso dei cambi del 14 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1286 —	1286 —	1285,90	1286 —	1286 —	1286 —	1286 —	1286 —	1286 —	1286 —
Marco germanico	712,95	712,95	713,30	712,95	712,95	712,95	712,95	712,95	712,95	712,95
Franco francese	214,26	214,26	214,30	214,26	214,26	214,25	214,24	214,26	214,26	214,26
Fiorino olandese	632,20	632,20	632,30	632,20	632,20	632,17	632,15	632,20	632,20	632,20
Franco belga	34,436	34,436	34,45	34,436	34,436	34,43	34,433	34,436	34,436	34,43
Lira sterlina	2094,15	2094,15	2093 —	2094,15	2094,15	2094,15	2094,15	2094,15	2094,15	2094,15
Lira irlandese	1905,85	1905,85	1905 —	1905,85	1905,85	1905,67	1905,50	1905,85	1905,85	—
Corona danese	189,03	189,03	189 —	189,03	189,03	189,02	189,01	189,03	189,03	189,03
Dracma	9,685	9,685	9,70	9,685	—	—	9,683	9,685	9,685	—
E.C.U.	1481,35	1481,35	1481,50	1481,35	1481,35	1481,32	1481,300	1481,35	1481,35	1481,35
Dollaro canadese	978,70	978,70	980 —	978,70	978,70	978,77	978,85	978,70	978,70	978,70
Yen giapponese	9,096	9,096	9,115	9,096	9,096	9,09	9,098	9,096	9,096	9,09
Franco svizzero	864,05	864,05	864 —	864,05	864,05	863,87	863,70	864,05	864,05	864,05
Scellino austriaco	101,450	101,450	101,45	101,450	101,450	101,44	101,447	101,450	101,450	101,45
Corona norvegese	190,15	190,15	190 —	190,15	190,15	190,32	190,50	190,15	190,15	190,15
Corona svedese	204,66	204,66	204,40	204,66	204,66	204,58	204,50	204,66	204,66	204,65
FIM	292,50	292,50	292,25	292,50	292,50	292,40	292,30	292,50	292,50	—
Escudo portoghese	9,15	9,15	9,22	9,15	9,15	9,16	9,18	9,15	9,15	9,15
Peseta spagnola	10,149	10,149	10,15	10,149	10,149	10,14	10,150	10,149	10,149	10,14
Dollaro australiano	927 —	927 —	925 —	927 —	927 —	926,65	926,50	927 —	927 —	927 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1987

Dollaro USA	1286 —
Marco germanico	712,95
Franco francese	214,25
Fiorino olandese	632,175
Franco belga	34,434
Lira sterlina	2094,15
Lira irlandese	1905,675
Corona danese	189,020
Dracma	9,684
E.C.U.	1481,32
Dollaro canadese	978,775
Yen giapponese	9,097
Franco svizzero	863,875
Scellino austriaco	101,448
Corona norvegese	190,325
Corona svedese	204,58
FIM	292,40
Escudo portoghese	9,165
Peseta spagnola	10,149
Dollaro australiano	926,75

Media dei titoli del 14 aprile 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	99,500
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	100,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,025
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	100,600
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,525
» » » » 1- 3-1984/88	100,525
» » » » 1- 4-1984/88	100,625
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,475
» » » » 1- 8-1983/88	101,400
» » » » 1- 9-1983/88	101,575
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 15- 7-1990	98,950
» » » » 16- 8-1990	99,250
» » » » 18- 9-1990	99 —
» » » » 18-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	103,975
» » » » 18-11-1983/90	98,925
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 18-12-1990	99,175
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 17- 1-1991	98,975
» » » » 1- 2-1984/91	103,825
» » » » 18- 2-1991	98,775
» » » » 1- 3-1984/91	102,775
» » » » 18- 3-1991	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	102,925
» » » » 1- 5-1984/91	102,800
» » » » 1- 6-1984/91	102,750
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	102,075
» » » » 1-11-1984/91	101,875
» » » » 1-12-1984/91	100,975
» » » » 1- 1-1992	100,450
» » » » 1- 2-1992	99,800
» » » » 1- 2-1995	100,600
» » » » 1- 3-1995	97,725
» » » » 1- 4-1995	97,750
» » » » 1- 5-1995	97,625
» » » » 1- 6-1995	97,750
» » » » 1- 7-1995	99,850
» » » » 1- 8-1995	99,725
» » » » 1- 9-1995	99,625
» » » » 1-10-1995	99,650
» » » » 1-11-1995	99,625
» » » » 1-12-1995	99,500
» » » » 1- 1-1996	99,325
» » » » 1- 2-1996	99,450
» » » » 1- 3-1996	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,550
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,350
» » » 12 % 1- 3-1988	102,325
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,825
» » » 12,50% 1-10-1988	103,475
» » » 12,50% 1-11-1988	103,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,250
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,025
» » » 12,50% 1- 1-1990	101,900
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,950
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,725
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,600
» » » 10 % 1- 6-1990	100,925
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109,100
» » » » 1984/91 11,25%	109,975
» » » » 1984/92 10,50%	109,450
» » » » 1985/93 9,60%	106,100
» » » » 1985/93 9,75%	106,625
» » » » 1985/93 8,75%	102,375
» » » » 1985/93 9%	103,500
» » » » 1986/94 8,75%	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M14047

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 debito pubblico. — Data: 25 giugno 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ragusa. — Intestazione: D'Andrea Stella, nata a Vittoria il 1° maggio 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 400.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti della eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A2866

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi;

2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - seconda emissione;

3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - terza emissione;

Dal 1° maggio 1987 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre novembre 1986 - aprile 1987:

cedola n. 8 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto;

cedola n. 7 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto;

cedola n. 4 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 5,05% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma Banca Manusardi e C. Credito romagnolo.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1987, è risultato pari al 9,907%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *B*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1987, è risultato pari al 9,377%.

Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 9,729%, equivalente al tasso semestrale del 4,75%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1987 - ottobre 1987, scadenza 1° novembre 1987, cedola n. 9 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 8 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il nono semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo del 2,25%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 9ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura dell'1,35%;

per l'ottavo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dell'1,75%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 8ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dello 0,70%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso, nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 9,553%, equivalente al tasso semestrale del 4,65%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1987 - ottobre 1987, scadenza 1° novembre 1987, cedola n. 5, un interesse del 4,65%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il quinto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 5ª cedola (0,465%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,975%.

Si ricorda che, a norma dell'art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

87A3316

Rettifica all'avviso agli obbligazionisti concernente il prestito obbligazionario «1985/1995 indicizzato»

A parziale rettifica dell'avviso suindicato relativo alla cedola d'interesse di scadenza 1° ottobre 1987 del «prestito obbligazionario 1985/1995 indicizzato» seconda emissione di nominali lire 1.000 miliardi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987, si comunica quanto segue:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1987 e febbraio 1987, è risultato pari al 9,779%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1987 e febbraio 1987, è risultato pari al 9,43%, anzichè 9,475% semestrali;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,546% equivalente al tasso semestrale del 4,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1987 - settembre 1987, scadenza 1° ottobre 1987, cedola n. 5, un interesse del 4,65%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il quinto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della quinta cedola (0,465%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (2,485%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,950%.

87A3317

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 2677/86 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato, tra gli altri, l'assegnazione di un posto di tecnico laureato all'istituto di metallurgia della facoltà di chimica industriale di questo Ateneo, autorizzando l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota ministeriale n. 3522/86 dell'11 novembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, la delibera del consiglio della facoltà di chimica industriale, con la quale sono stati ritenuti validi i diplomi di laurea in chimica ed in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di metallurgia . . . . posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di chimica industriale o diploma di laurea in chimica o in ingegneria;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti fermo restando il limite massimo di anni 45 per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 482/68.

Si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - Bologna e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione (allegato 1):

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del bando, lettera *a)*, ed il relativo anno di conseguimento;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli che potranno eventualmente costituire oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice.

Tali titoli (servizi prestati alle dipendenze dell'amministrazione universitaria in qualità di tecnico laureato, pubblicazioni, altri titoli attestanti il conseguimento di specializzazioni, ecc.) dovranno essere in regola con le vigenti norme fiscali.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto come da programma allegato (allegato 2).

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere come da programma allegato.

Ai titoli la commissione riserverà un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università degli studi di Bologna, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le suddette certificazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purché in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (allegato 3).

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti. Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 25 novembre 1986

p. *Il rettore:* RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 243

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

...l... sottoscritt... *(a)*..
nat... a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via...
n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammess... al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso la seguente sede di servizio di codesto Ateneo:

istituto di metallurgia (facoltà di chimica industriale).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè *(b)* .... ed allega il relativo documento (in carta libera);

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di......................; oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo.. ;

4) di non aver riportato condanne penali; oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali: .... (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(c)*;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in......................................, conseguito nell'anno .... presso..;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. *(d)*;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile *(e)*;

9) si allegano i seguenti titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando: ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: ....
(indicare anche il c.a.p.) .... telefono n. ....

Data, ...

Firma *(f)*

....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(b) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(c) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(d) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicare, tra le seguenti, l'ipotesi che lo riguarda: di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè, dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso ....

(e) Tale dichiarazione, da trascrivere nell'identica formulazione da fac-simile, deve essere sempre fatta a pena di esclusione: anche quindi se il candidato non abbia mai prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici, ovvero abbia prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici con rapporto a tempo determinato gia esauritosi Solo nell'ipotesi che l'impiego pubblico, anche se a termine, sia in corso mentre viene formulata la domanda di partecipazione, la dichiarazione può essere sostituita dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso cui il servizio viene prestato.

(f) La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere giudiziario, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: argomenti di scienza dei metalli e di metallurgia.

Seconda prova scritta: argomenti di tecnologie metallurgiche.

Prova pratica con relazione scritta: acquisizione ed archiviazione automatica di dati sperimentali.

Prova orale: colloquio di cultura generale metallurgica, traduzione di testi tecnici redatti nelle lingue inglese e francese.

ALLEGATO 3

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA A PARITA DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.

4) Mutilati ed invalidi per servizio.

4-*bis)* Mutilati ed invalidi per lavoro.

5) Orfani di guerra.

6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.

7) Orfani dei caduti per servizio.

8) Orfani dei caduti per lavoro.

9) Feriti in combattimento.

10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.

12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.

13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.

14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.

15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.

16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.

20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.

23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A3082

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione n. 1488 della sezione di controllo della Corte dei conti emessa nell'adunanza del 12 ottobre 1984, dalla quale si evince che il personale appartenente alla carriera dei tecnici di radiologia medica deve essere inquadrato nella sesta qualifica funzionale;

Vista la nota n. 3854 del 12 agosto 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione invita le amministrazioni universitarie ad operare con i criteri indicati nella decisione della sezione di controllo;

Vista la nota n. 2677/86 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione, fra gli altri, di un posto di tecnico di radiologia medica ed ha autorizzato questo Ateneo a bandire il pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva presso l'istituto di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo (sesta qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti fermo restando il limite massimo di età di anni 45 per gli appartenenti alle categorie speciali (legge n. 482/1968).

Si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, debbono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - Bologna e debbono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione (allegato 1):

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. (I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio (art. 2 , lettera *a*), del bando), i relativi anni di conseguimento e gli istituti presso i quali sono stati conseguiti;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli che potranno eventualmente costituire oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice.

Tali titoli (titoli professionali, di cultura, ecc.) dovranno essere in regola con le vigenti norme fiscali.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Le prove d'esame verteranno, prevalentemente, in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto o clinica cui sono assegnati i posti (allegato 2).

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli ai quali è riservato il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame debbono, nel termine che sarà indicato da questa Università far pervenire i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

I suddetti documenti debbono essere in originale o in copia autentica purché in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato da questa Università.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché siano presentati con le modalità ed entro i termini indicati da questa Università (allegato 3).

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle singole prove pratiche d'esame e dai titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti. Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto riassuntò dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)* del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici di radiologia medica in prova (sesta qualifica funzionale) presso questo Ateneo, con trattamento

economico iniziale previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Bologna, addì 26 settembre 1986

p. *Il rettore:* RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 21 ottobre 1986
Registro n. 69 Università, foglio n. 155

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

...l... sottoscritt... *(a)*..
nat... a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via ....
n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammess... al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva (sesta qualifica funzionale) presso la seguente sede di servizio di codesto Ateneo:

istituto di clinica neurologica (facoltà di medicina e chirurgia).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè *(b)* .... ed allega il relativo documento (in carta libera);

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) di non aver riportato condanne penali; oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali: .... (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(c)*;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado, e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, conseguiti presso..
anno ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente... *(d)*;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile *(e)*;

9) si allegano i seguenti titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando: ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: ....
(indicare anche il c.a.p.) .... telefono n.....................................

Data,.......................................

Firma *(f)*

....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(b) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(c) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(d) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicare, tra le seguenti, l'ipotesi che lo riguarda: di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè, dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso..

(e) Tale dichiarazione, da trascrivere nell'identica formulazione da fac-simile, deve essere sempre fatta a pena di esclusione: anche quindi se il candidato non abbia mai prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici, ovvero abbia prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici con rapporto a tempo determinato già esauritosi. Solo nell'ipotesi che l'impiego pubblico, anche se a termine, sia in corso mentre viene formulata la domanda di partecipazione, la dichiarazione può essere sostituita dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso cui il servizio viene prestato.

(f) La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere giudiziario, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prima prova pratica: preparazione di un malato da sottoporre ad angiografia carotidea.

Seconda prova pratica: tecnica di radiologia generale.

ALLEGATO 3

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valor militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.
4) Mutilati ed invalidi per servizio.
4-*bis)* Mutilati ed invalidi per lavoro.

5) Orfani di guerra.

6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.

7) Orfani dei caduti per servizio.

8) Orfani dei caduti per lavoro.

9) Feriti in combattimento.

10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.

12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.

13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.

14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.

15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.

16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.

20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.

23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A3083

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad due posti di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 42

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente sanitario per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 42, di cui:

un posto nella disciplina «organizzazione dei servizi sanitari di base»;
un posto nella disciplina «igiene ed organizzazione servizi ospedalieri»,

(ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

87A3245

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - servizio economico finanziario, presso l'unità sanitaria locale n. 64

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - servizio economico finanziario, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

87A3246

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/6, a:

1) *Ruolo sanitario - Profilo professionale medici:*

tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina (uno di radiologia e uno di pediatria presso il presidio ospedaliero e uno di psichiatra presso il S.I.M.); uno di detti posti è riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68;
un posto di coadiutore sanitario - disciplina psichiatria;
un posto di coadiutore sanitario - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base.

2) *Ruolo tecnico - profilo professionale assistenti sociali:*

un posto di assistente sociale collaboratore.

3) *Ruolo tecnico - profilo professionale agenti tecnici:*

due posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 26 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nardò (Lecce).

87A3247

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione) presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione) presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Orvieto (Terni).

87A3248

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio - ruolo amministrativo;

due posti di direttore amministrativo - ruolo amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo - ruolo amministrativo;

un posto di operatore professionale collaboratore terapista della riabilitazione audiometrista - ruolo sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica - ruolo sanitario;

nove posti di operatore professionale coordinatore capo sala - ruolo sanitario;

un posto di chimico coadiutore - ruolo sanitario;

un posto di veterinario collaboratore - ruolo sanitario - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animali;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria;

un posto di operatore tecnico coordinatore - capo cuoco - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sondrio.

87A3252

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/I

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/I, a:

un posto di biologo collaboratore;

un posto di operatore tecnico (verniciatore);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico sanitario di radiologia medica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto ortopedico «Gaetano Pini» in Milano.

87A3253

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 17

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A3244

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (ruolo sanitario - profilo professionale medici) della disciplina di medicina generale da assegnare all'unità operativa di medicina d'emergenza ed accettazione;

due posti di assistente medico (ruolo sanitario - profilo professionale medici) della disciplina di medicina generale da assegnare all'unità operativa di medicina d'emergenza ed accettazione;

un posto di assistente medico (ruolo sanitario - profilo professionale medici) appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di malattie infettive;

un posto di assistente medico (ruolo sanitario - profilo professionale medici) della disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente sociale coordinatore (ruolo tecnico - profilo professionale assistenti sociali);

un posto di assistente sociale collaboratore (ruolo tecnico - profilo professionale assistenti sociali);

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di neurofisiopatologia (ruolo sanitario - personale tecnico sanitario - operatori professionali di prima categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 24 aprile 1987 (1° supplemento in data 28 aprile 1987).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

87A3250

OSPEDALE «S. CARLO DI NANCY» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto (a tempo pieno) del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentaione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Roma.

87A3343

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «V. EMANUELE II» DI ANCONA

Concorso ad un posto di direttore (primario) presso il centro di prevenzione (disciplina equiparata a geriatria) per la sede I.N.R.C.A. di Cagliari.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore (primario) a tempo pieno presso il centro di prevenzione (disciplina equiparata a geriatria) per la sede I.N.R.C.A. di Cagliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 9 del 30 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

87A3255

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23 della regione Marche
(Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985)

L'estratto di bando di concorso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 7980 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è stato rettificato nel senso che il concorso pubblico, per titoli ed esami, a coadiutore amministrativo è stato indetto per *sei* posti, anzichè per *cinque* posti come erroneamente pubblicato.

87A3106

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'estratto del decreto ministeriale 30 marzo 1987, concernente: «Revoca dell'autorizzazione alla "Re. Co. Consult - Società fiduciaria di revisione e di consulenza amministrativa S.r.l.", in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1987).

Nell'estratto del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pagina 2 del sommario della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Revoca dell'autorizzazione alla ...», leggasi: «Revoca, *su istanza*, dell'autorizzazione alla ...» ed alla pag. 22, dove è scritto: «è stata revocata l'autorizzazione», leggasi: «è stata revocata, *su istanza*, l'autorizzazione».

87A3352

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro concernente lo smarrimento di ricevuta di debito pubblico
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1987)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pagina 10 della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo dove è scritto: «*De Vito Michele*», leggasi: «*De Vivo Michele*».

87A3056

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FA
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie generale* . . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870900) L. 700